

premo della istituzione, corrispondano con la volontà del fondatore. Quando ciò sia fatto, voi vedete che il diritto di proprietà è messo in piena armonia cogli interessi generali e coi poteri dello Stato.

A ciò si è inteso con la presente legge, e noi siamo certi che le sue disposizioni su questo punto, avranno il vostro pieno suffragio.

Oltre a' beni de' sodalizi religiosi, la presente legge contempla pure quelli del clero secolare. Ma che proponiamo noi rispetto a questi beni? Vogliamo operarne la conversione? Abbiamo noi il poter di farlo? Quei beni affidati alle cure di chi non è proprietario, rimangono privi di ogni incremento, e di ogni beneficio de' progressi dell'agricoltura e dell'industria; sottratti alla libera circolazione, con grave danno economico, non contribuiscono al corso dei valori; invece di accrescere la pubblica ricchezza, la danneggiano. Nè solo la ricchezza pubblica, ma i possessi del clero offendono in più guise gli interessi e la dignità del clero stesso. Ragioni dunque economiche e morali, richiegono che non sia più indugiata questa riforma.

Si offende forse, compiendola, il diritto di proprietà? La proprietà si risolve in due elementi, cioè nel diritto al valore della cosa e nel diritto al godimento della cosa stessa. Il primo diritto è rappresentato dalla rendita, il secondo dalla forma che il valore prende. Ora, gl'investiti dei beni ecclesiastici hanno certamente il diritto della rendita, ma essi non si giovano dell'altro elemento del diritto di proprietà, poichè non possono nè barattare, nè alienare nè mutare la forma de' beni del beneficio. È dunque evidente che il diritto ch'essi hanno è quello soltanto di percepire una rendita. Questo loro diritto invece di essere minacciato, è meglio guarentito.

Ora la conversione dell'asse ecclesiastico giova loro, perchè, liberandoli da ogni molestia, assicura questa rendita e la fa più certa.

È dunque evidente che la legge sottoposta alle nostre deliberazioni non reca offesa alla proprietà e a diritto di alcuno, e perciò non viola in nissun modo lo Statuto.

Conchiuderò questo mio discorso volgendo alla Camera la preghiera di votare questa legge. Voi ricordate come in altre congiunture, in altri tempi non si potè compiere questa riforma. La prima Legislatura, che pure ha tanto fatto, non riuscì in questa parte a recare in atto quello che è stato proposito costante del Governo e vivo e incessante desiderio del paese.

Spero che questa Camera non fallirà al suo compito: confido che essa avrà l'animo e l'onore di compiere questa riforma aspettata dall'Italia, richiesta dalla civiltà. (*Applausi*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Del Zio ch'era inscritto.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione della questione pregiudiziale, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DEL ZIO.** Chiedo la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Del Zio contro la chiusura.

**DEL ZIO.** Signori, noi ci inoltriamo in una quistione, la quale di buon grado o mal grado si farà così grave, ed ampia che, a parer mio, le si dovrà applicare l'adagio del *crescit eundo*; perciò io sottopongo preghiera alla Camera di permettere che almeno qualche altro oratore esponesse il proprio avviso sulla questione pregiudiziale, alla quale io credo, pur riconoscendo la dottrina e la opportunità del discorso dell'onorevole Pisanelli, che non sia stato completamente risposto. Se quindi la Camera mi accorda qualche momento di attenzione, e per cui la ringrazio anticipatamente, esporrò le mie ragioni in proposito; in contrario avrò colla domanda soddisfatto sempre al mio dovere.

*Molte voci.* Ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Sono stati inviati alcuni emendamenti ed ordini del giorno di cui si dà lettura.

Il deputato Salvagnoli propone il seguente articolo:

« La legge 29 maggio 1855, numero 878 per il regno di Sardegna con le modificazioni adottate nelle provincie meridionali, è estesa al regno d'Italia. »

Viene un ordine del giorno del deputato Nisco:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare alla riapertura del Parlamento uno schema di legge per la soppressione e riordinamento degli altri enti morali ecclesiastici, passa alla discussione e votazione degli articoli relativi alla soppressione degli Ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose, ed alla conversione e disponibilità dell'asse ecclesiastico. »

Essendo stata chiusa la discussione sulla questione pregiudiziale, io la debbo porre ai voti. Chi approva la questione preliminare, che cioè non debba procedersi oltre nella discussione, e non si debba deliberare in merito su questo progetto di legge, è pregato d'alzarsi.

(La questione preliminare è respinta.)

Si dà lettura di un controprogetto inviato al banco della Presidenza, firmato dai deputati Comin, D'Ayala, Deodati, Polti e Molinari.

« I sottoscritti, compresi dalla suprema necessità che la Camera non abbia a separarsi prima di aver provveduto alla soluzione definitiva di una delle questioni alle quali il popolo italiano annette la maggiore importanza; »

« Desiderando che si compia subito una grande riforma civile, reclamata dalla ragione dei tempi e dallo spirito delle istituzioni italiane, senza ledere o meno-